



COMUNE DI LIMBATE
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
FIERE E SAGRE

elaborato ai sensi del D.Lgs 114/1998, nonché del D.Lgs. 59/2010 come modificato dal D.Lgs.147/2012, e della Legge Regione Lombardia n° 6 del 2 febbraio 2010 e dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 97 del 16/12/2016
In vigore dal 7 gennaio 2017

Indice generale

Art. 1.....	5
Oggetto.....	5
Art. 2.....	5
Definizioni.....	5
Art. 3.....	7
Finalità.....	7
Art. 4.....	7
Criteri da seguire per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.....	7
Art. 5.....	8
Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.....	8
Art. 6.....	9
Compiti degli Uffici comunali.....	9
Art. 7.....	9
Disposizioni generali sull'esercizio dell'attività.....	9
Art. 8.....	12
Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio.....	12
Art. 9.....	12
Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati	12
Art. 10.....	13
Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione	13
Art. 11.....	14
Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti	14
Art. 12.....	14
Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta	14
Art. 13.....	15
Pubblicizzazione dei posteggi liberi.....	15
Art. 14.....	15
Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione.....	15
Art. 15.....	16
Norme relative all'assegnazione in concessione di posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali per l'esercizio di attività economiche mediante l'utilizzo di apposite strutture (chioschi).....	16
Art. 16.....	17
Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.....	17
Art. 17.....	18
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.....	18
Art. 18.....	19
Reintestazione della concessione del posteggio.....	19
Art. 19.....	19
Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.....	19
Art. 20.....	20
Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.....	20
Art. 21.....	20
Decadenza della concessione.....	20
Art. 22.....	21
Indirizzi generali in materia di orari.....	21

Art. 23.....	21
Festività.....	21
Art. 24.....	21
Effettuazione di mercati straordinari.....	21
Art. 25.....	22
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	22
Art. 26.....	22
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche: disciplina transitoria.....	22
Art. 27.....	23
Validità delle presenze.....	23
Art. 28.....	23
Obbligo di presenza nei mercati.....	23
Art. 29.....	24
Istituzione, soppressione, trasferimento dei mercati.....	24
Art. 30.....	24
Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.....	24
Art. 31.....	25
Concessione del posteggio – Durata – Assegnazione.....	25
Art. 32.....	25
Planimetria dei mercati.....	25
Art. 33.....	25
Utilizzo del posteggio.....	25
Art. 34.....	25
Disposizioni per il funzionamento del mercato.....	25
Art. 35.....	26
Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato.....	26
Art. 36.....	27
Scambio reciproco di posteggio.....	27
Art. 37.....	27
Disposizioni particolari relative al settore alimentare.....	27
Art. 38.....	28
Attività con il sistema del “battitore”.....	28
Art. 39.....	28
Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	28
Art. 40.....	28
Messa a disposizione del Comune di aree private.....	28
Art. 41.....	29
Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio.....	29
Art. 42.....	29
Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato.....	29
Art.43.....	34
Calendario fiere e sagre.....	34
Art.44.....	35
Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre.....	35
Art.45.....	35
Istituzione fiere.....	35
Art.46.....	35
Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione	35
Art. 47.....	36
Iniziative a carattere internazionale.....	36
Art. 48.....	36
Modalità di svolgimento e durata delle sagre.....	36

Art. 49.....	37
Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti.....	37
Art.50.....	38
Vigilanza e controllo.....	38
Art. 51.....	38
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	38
Art.52.....	39
Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.....	39
Art. 53.....	39
Normativa igienico-sanitaria.....	39
Art.54.....	42
Disposizioni in materia di pubblica incolumita’.....	42
Art. 55.....	43
Pubblicità dei prezzi di vendita.....	43
Art. 56.....	43
Sanzioni per inosservanza alle norme e disposizioni per il commercio su aree pubbliche.....	43
Art. 57.....	44
Sanzioni per inosservanza alle norme e disposizioni per le sagre.....	44
Art. 58.....	44
Disposizioni transitorie e finali.....	44

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1 **Oggetto**

- 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e s.m.i., dal d.lgs. 59/2010 come modificato dal d.lgs. 147/2012 , dalla legge regionale n° 6 del 2 febbraio 2010e relativi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche , tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni in tema di commercio su aree pubbliche del 5 luglio 2012 .
- 2 Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale.

Art. 2 **Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
3. per **posteggio** : la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
4. per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi ;
5. per **mercato straordinario**: l'effettuazione di una edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista , senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggi;
6. per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
7. per **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
8. per **calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

9. per **presenze in un mercato o fiera**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
10. per **presenze effettive in un mercato o fiera** : il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
11. per **attrezzature**: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
12. per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune dove il richiedente intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
13. per **posteggio** : la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
14. per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
15. per **decreto legislativo**: il decreto legislativo n. 114 /1998 e s.m.i., il decreto legislativo n.59/2010 e s.m.i
16. per **legge regionale**: la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010s.m.i.;
17. per **registro imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
18. per **Bollettino Ufficiale** della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
19. per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
20. per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
21. per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
22. per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
23. per **spunta** : operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
24. per **"spuntista"**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
25. per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, oppure mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
26. per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati o non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Art. 4

Criteria da seguire per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Le aree destinate al commercio su aree pubbliche sono individuate in relazione al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati o non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
 - b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
 - d) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

- la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

2. Nell'individuare le aree, il comune tiene in particolare conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) della densità della rete distributiva esistente.

Art. 5

Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale, il Comune istituisce la commissione consultiva. Qualora la commissione non sia istituita, saranno interpellate direttamente le associazioni dei consumatori, degli utenti e delle imprese commerciali sulle questioni di cui al successivo comma 3.
2. La commissione è nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.
3. La commissione è interpellata in riferimento:
 - a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere e sagre;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere e sagre al di fuori del calendario regionale;
 - g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 6
Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano al Comune che le esercita attraverso il competente Settore assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, queste ultime spettanti al Corpo di Polizia Locale.
2. Il responsabile del Settore competente si avvale, per l'attività gestionale e di controllo, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati, gli operatori di Polizia Locale addetti al servizio nei mercati, collaborano con il Responsabile del Settore competente citato .

Art. 7
Disposizioni generali sull' esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi dati in concessione per dodici anni
 - su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

Nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento, previo rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del competente Settore comunale.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato , l'operatore commerciale persona fisica o società , può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati fino a 100 posti complessivi , di tre posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati superiori a 100 posti complessivi .
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata, è altresì fatto divieto di svolgere l'attività ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree di fiera o mercato.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare . Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. 147/2012.
5. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla legge regionale n° 6/2010.
6. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

7. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo soggetto giuridico operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
9. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
10. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza, deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo e la piattaforma informatica MUTA di Regione Lombardia di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi).

Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

11. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione).

Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.

Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA.

La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).

L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.

I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2 lettera l) della l.r. 6/2010, il rilascio dell'attestazione annuale.

L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado

Art. 8

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, ai sensi del DL n° 69/2013 convertito nella legge n. 98.2013 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
2. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico- sanitario.
4. In ogni caso , per la disciplina dei produttori agricoli , è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 228/2001 .

Art. 9

Criteria di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

1. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:
 - a) titolo in scadenza, ove posseduto;
 - b) carta di esercizio, ove posseduta;
 - c) attestazione annuale, ove posseduta.
2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
Punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;
 - b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
 - c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10

Criteria di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3 ,dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2 ,devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

3. A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Art. 11

Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti

Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui all'articolo 10.

Art. 12

Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata da personale incaricato della P.L. entro trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle operazioni di vendita sulla base dei criteri previsti dal comma precedente e nel rispetto delle tipologie merceologiche dei posteggi.
3. Per poter partecipare all'assegnazione temporanea giornaliera è fatto obbligo all'operatore di produrre, una tantum richiesta in carta libera, con la specifica dell'ubicazione del mercato cittadino e il settore merceologico per il quale intende partecipare ed allegare idonea documentazione (copia titolo autorizzativo al commercio, fotocopia carta identità o equipollente).
4. La graduatoria delle presenze temporanee nei mercati è aggiornata al 31/12 di ogni anno mediante cancellazione degli operatori che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato;
5. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi

Art. 13

Publicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, il comune pubblica all'albo pretorio i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e come tali suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 14

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato, previsti dal presente regolamento, sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal responsabile del Settore comunale competente e pubblicata all'albo pretorio per sessanta giorni interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui alla legge regionale 6/2010 ed al D.Lgs 59/2010.
3. Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, possono presentare domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, secondo le modalità previste dal bando di assegnazione.
4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
 - i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero nel caso di -società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società
 - codice fiscale/partita Iva
 - il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 6/2010

- la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione
 - il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri, le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze, nonché di rilascio dei relativi titoli di cui al precedente articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 15

Norme relative all'assegnazione in concessione di posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali per l'esercizio di attività economiche mediante l'utilizzo di apposite strutture (chioschi)

1. L'assegnazione in concessione di aree per l'esercizio di attività economiche mediante l'utilizzo di apposite strutture c.d. chioschi avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 23) comma 9 della L.R. 6/2010 e dai paragrafi 6 e 3.2.1, 3.2.2. dalla D.G.R.27/06/2016 n. X/5345 e da quanto disposto dall'articolo 9) del presente regolamento, ovvero mediante assegnazione a seguito di esperimento di bando pubblico.
2. Ai sensi dell'articolo 23) comma 9 della L.r. 6/2010 il quale dispone che i posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, le concessioni dei posteggi di cui al presente articolo verranno assegnate con le procedure previste al precedente punto integrate dalle seguenti disposizioni:
 - A. Le concessioni avranno durata massima di anni 12;
 - B. Per i posteggi nei quali, per l'esercizio dell'attività economica, vengono alla data di adozione del presente regolamento utilizzate strutture di proprietà dell'ente, il bando pubblico prevederà l'obbligo da parte del soggetto che, a seguito di esperimento del bando e di formulazione di graduatoria di merito, risulterà assegnatario di posteggio, del pagamento di canone concessorio che verrà fissato dall'ente e del pagamento della relativa Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche;
 - C. Per i posteggi nei quali, per l'esercizio dell'attività economica, sono già attualmente utilizzate strutture non di proprietà dell'ente, il bando pubblico prevederà per il soggetto che, a seguito di esperimento del bando e di formulazione di graduatoria di merito, risulterà assegnatario di posteggio, i seguenti obblighi:
 1. Le strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività economica diverranno de jure di proprietà dell'ente allo spirare dei 12 anni previsti per la concessione del posteggio;
 2. Le strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività economica che alla data di pubblicazione del bando risultino essere stati installati anteriormente ad anni sei (?) dovranno essere obbligatoriamente ristrutturati e/o essere soggetti a manutenzione straordinaria al fine di consegnare all'ente, allo scadere della concessione dodicennale, il manufatto in ottimo stato d'uso ed immediatamente utilizzabile;
 3. Per la durata dei 12 anni della concessione il soggetto titolare della stessa è obbligato al solo pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche;
3. I soggetti titolari di concessioni di posteggi, nei quali per l'esercizio dell'attività economica, sono utilizzate strutture non di proprietà dell'ente, che allo scadere delle concessioni non partecipino al bando pubblico per l'assegnazione della nuova concessione, o che a seguito di esperimento del bando pubblico non risultino, da graduatoria di merito, assegnatari di concessione, hanno l'obbligo di rimozione del manufatto dal suolo pubblico.

4. Nel caso in cui le concessioni di posteggi nei quali per l'esercizio dell'attività economica, sono utilizzate strutture non di proprietà dell'ente, vengano assegnate, a seguito di esperimento di bando pubblico e di formulazione di graduatoria di merito a soggetto diverso dal concessionario uscente il nuovo concessionario è obbligato ad installare a proprie spese un nuovo manufatto, che dovrà essere approvato dall'ente ed essere comunque esteticamente simile alle altre strutture già di proprietà dell'ente.

Allo scadere della concessione il manufatto diverrà comunque de jure di proprietà dell'ente.

Il soggetto titolare della concessione è obbligato al solo pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche per tutta la durata della convenzione.

Art. 16

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, intende avviare l'attività.

L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

2. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui alla legge;'
 - c) il settore o i settori merceologici;
 - d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente Settore comunale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
4. Il competente Settore comunale in fase di istruttoria della domanda, verifica la completezza ed il possesso dei requisiti del richiedente.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa il citato Settore competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Nel caso in cui il competente Settore non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

Art. 17

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del dodecennio in corso.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.Lgs 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.Lgs. 59/2010 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con disposizione del responsabile del Settore competente.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.Lgs. 59/2010 alla data di acquisizione del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con disposizione del responsabile del Settore competente .
8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi . In caso di trasferimento a terzi dell'autorizzazione al commercio itinerante , in gestione o in proprietà , il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione dell'azienda o di ramo di essa , o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 18

Reintestazione della concessione del posteggio

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione e la concessione della corrispondente area di posteggio sono reintestate al nuovo esercente da parte del competente ufficio comunale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 59/2010 e ferma restando la scadenza originaria della concessione di suolo pubblico. La reintestazione della concessione di posteggio è effettuata a seguito di richiesta del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.
2. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 19
Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva , come previsto dalla legge regionale 6/2010 , il responsabile del Settore competente, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o delle altre Forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti.
 - e) la tenuta , durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato , al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni , ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia , fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti .
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 20
Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente Settore comunale nei seguenti casi :
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 bis della legge regionale n° 6/2010;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; in caso di attività stagionale il periodo massimo di sospensione è calcolato in proporzione alla stagionalità medesima .
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 1 bis della legge regionale n° 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all' articolo 2, comma 3 bis della suddetta legge, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater della legge regionale citata;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore competente previa comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 21
Decadenza della concessione

1. La decadenza dalla concessione di posteggio si verifica per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, nonché quando il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di malattia, gravidanza, infortunio, debitamente documentati dall'interessato.
2. Nel caso di attività svolta stagionalmente, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività .
3. Una volta che il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati è accertato dal Settore comunale competente anche attraverso il corpo di Polizia locale , la decadenza opera automaticamente ; la stessa deve essere notificata immediatamente ad opera dell'Settore competente all'interessato .
4. Il mancato pagamento delle tasse comunali dovute per l'esercizio dell'attività è giustificato motivo di decadenza della concessione del posteggio, la decadenza, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, previa comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990;
5. Il Comune potrà revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In questo caso l'interessato ha diritto di ottenere altro posteggio sul territorio comunale fino alla scadenza del termine previsto nella concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e la sua localizzazione dovrà avvenire sentito l'interessato .Quest'ultimo, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi .

Art. 22
Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, si stabilisce che :
 - a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b) è vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
2. Qualora se ne verifichi la necessità , su proposta del competente Settore comunale o della competente azienda sanitaria locale per le rispettive competenze, l'amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, od altri motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate, per ciascun mercato , le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto , l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

Art. 23
Festività

1. Qualora il mercato esistente ricada in giorno festivo, il responsabile del competente Settore comunale potrà, a richiesta dei soggetti interessati e/o delle associazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
2. E' vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive.

Art. 24
Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
Il periodo natalizio va da 01.12 al 06.01; quello pasquale dal 01.03 al 30.04; quello estivo dall'1.07 al 31.08 di ogni anno.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici;
3. La proposta può essere presentata, per iscritto:
 - a) da almeno cinque operatori su area pubblica;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998;
4. La proposta deve pervenire al Comune, di norma, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato, e sottoposta all'esame del Sindaco o suo delegato, per la decisione;
5. Il Sindaco o suo delegato deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta;
6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata ai richiedenti, almeno dieci giorni prima della data prevista, a cura del competente ufficio comunale;
7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, il Sindaco o suo delegato entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati è interdetta, con apposita ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 26

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche: disciplina transitoria

1. Il concessionario di posteggi su area pubblica è tenuto al pagamento della tassa occupazione spazi e aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti.
2. Il mancato pagamento della tassa occupazione spazi e aree pubbliche o di una rata di essa, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore l'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 21) comma 4;
3. Gli assegnatari di posteggio concessi giornalmente in via temporanea (c.d. spunta) sono tenuti al pagamento della tassa occupazione spazi e aree pubbliche entro le ore 10,00 della giornata di svolgimento del mercato ovvero al momento della richiesta di pagamento ad opera degli incaricati alla riscossione;
4. Del mancato pagamento della tassa occupazione spazi e aree pubbliche gli incaricati alla riscossione daranno immediata comunicazione al competente ufficio comunale il quale emetterà apposito atto di interdizione all'accesso alle aree mercatali. Per poter nuovamente accedere al mercato l'operatore dovrà trasmettere copia della ricevuta di versamento al competente ufficio comunale e/o produrlo in visione, se richiesto, agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.
5. Gli assegnatari di posteggio in concessione giornaliera (c.d. Spunta) che reiterino il mancato pagamento della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per tre volte saranno automaticamente cancellati dalle liste di spunta senza possibilità di successiva riammissione.

Art. 27

Validità delle presenze

1. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia sostitutiva ai sensi di legge.

Art. 28

Obbligo di presenza nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune ed indicato nella corrispondente scheda allegata al presente Regolamento.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore Polizia Locale provvede registrare e successivamente comunicare al competente ufficio comunale le presenze/assenze dell'operatore. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze/assenze, sono pubbliche e consultabili presso il ufficio comunale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 29
Istituzione, soppressione, trasferimento dei mercati

1. La istituzione o soppressione di mercati , lo spostamento in altra area, la modificazione generale della dislocazione dei posteggi e la variazione delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione della Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, segnala alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento temporaneo del mercato, in altra sede o l'effettuazione transitoria in altro giorno lavorativo, la modifica della dislocazione di singoli parcheggi, possono essere disposti dalla Giunta Comunale per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio di mercato
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare - ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

Art. 30
Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dati, di monitoraggio e di condivisione delle informazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, sono attivati da parte di Regione Lombardia applicativi informatici dedicati alla realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 31

Concessione del posteggio – Durata – Assegnazione

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dodici anni. Alla scadenza della attuali concessioni di posteggio , sia nei mercati che fuori mercato, si provvederà alla assegnazione delle medesime mediante bando pubblico di assegnazione , sulla base della graduatoria redatta in base ai criteri elencati all'articolo 10 e 13 del presente regolamento .
2. In uno stesso mercato, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento , ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

Art. 32

Planimetria dei mercati

Presso il competente Settore comunale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico una planimetria dei mercati e dei posteggi fuori mercato in scala 1:100, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

Art. 33

Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e del regolamento comunale.

Art. 34

Disposizioni per il funzionamento del mercato

1. I banchi di vendita, gli auto negozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi assegnati come indicati nella concessione di parcheggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. E' consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati.
3. E' vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
4. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere tra i fronti vendita una distanza idonea a consentire l'intervento di mezzi di soccorso e servizio, in ogni caso secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici comunali.

5. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività, ivi compresi l'accesso e l'uscita dall'area mercatale.
6. Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita.
7. E' fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare con grida o schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di vendita.
8. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può chiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, eventualmente libero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
9. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza minima di 50 cm. da adibire a passaggio.
10. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci, eventuale indicazione di merci usate, e ogni altra disposizione di legge.
11. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti secondo le modalità previste dal Comune per la raccolta degli stessi

Art. 35

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. I soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito. La richiesta di trasferimento nell'ambito dello stesso mercato può essere presentata entro il 30 giugno o 31 dicembre di ogni anno.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del competente Settore comunale previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e verificando la rinuncia espressa al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del competente Settore comunale e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 36
Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del responsabile del competente Settore comunale e comunque nel rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni indicate per ciascun mercato nelle schede allegate al presente regolamento.
2. Per lo scambio del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si accerta la volontà di scambio reciproco del posteggio e la conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del responsabile del competente Settore comunale. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla, così come resteranno invariate le singole superfici dei posteggi scambiati.

Art. 37
Disposizioni particolari relative al settore alimentare

1. I posteggi del settore alimentare, appositamente strutturati per accogliere determinati prodotti alimentari, quali le pescherie e le rosticcerie, potranno avvalersi di quanto disposto dai precedenti articoli 35 e 36 solo nel caso in cui il posteggio nel quale si chiede lo spostamento e o reciproco scambio appartenga allo stesso settore merceologico;
2. Nei casi in cui avvenga il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, di una attività del settore alimentare, dovrà essere rispettata dal subentrante la caratteristica del settore merceologico del posteggio del dante causa ovvero:
 - Le attività appartenenti al settore genericamente definito alimentare potranno subingresso in qualsiasi posteggio del settore merceologico individuato in area di mercato come - ALIMENTARE -;
 - Le attività appartenenti al settore merceologico pescheria e rosticceria potranno subingresso esclusivamente nei posteggi appartenenti al settore merceologico ALIMENTARE ma specificatamente destinati. alle pescherie e rosticcerie;
3. Nei casi di assegnazione temporanea del posteggio(c.d spunta) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al precedente comma 2).

Art. 38
Attività con il sistema del "battitore"

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il comune.
2. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

Art. 39
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di imprenditore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli può essere fatta per dodici anni e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.
3. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, è indicato nelle schede relative a ciascun mercato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente regolamento.
4. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto saranno assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori spuntisti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

Art. 40
Messa a disposizione del Comune di aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 5), può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Titolo III POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 41

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, punto 14), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 11;
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata agli articoli 14) e 15) del presente regolamento;
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli 19),20) e 21 del presente regolamento.

Art. 42

Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE che seguono che riguardano, ognuna, un singolo posteggio:

SCHEDA N. 1

- a) ubicazione del posteggio: CIMITERO MAGGIORE;
- b) cadenza: GIORNALIERA;
- c) superficie massima del posteggio, mq 40;
- d) tipo di struttura: CHIOSCO;
- e) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- f) generi commercializzati: NON ALIMENTARI;
- g) generi dei quali è consentita la vendita PIANTE E FIORI;
- h) orario di attività: ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO;

SCHEDA N. 2

- a) ubicazione del posteggio: CIMITERO MAGGIORE;
- b) cadenza: GIORNALIERA;
- c) superficie massima del posteggio, mq .40;
- d) tipo di struttura: CHIOSCO;
- e) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- f) generi commercializzati: NON ALIMENTARI;
- g) generi dei quali è consentita la vendita PIANTE E FIORI;
- h) orario di attività: ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO;

SCHEDA N. 3

- a) ubicazione del posteggio: PIAZZA W. TOBAGI;
- b) cadenza: SETTIMANALE;
- c) giornata di svolgimento: VENERDI';
- d) superficie massima del posteggio, mq 40;
- e) tipo di struttura AUTOCAMION;
- f) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- g) generi commercializzati: ALIMENTARI;
- h) generi dei quali è consentita la vendita ALIMENTARI;
- i) orario di attività: dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

SCHEDA N. 4

- a) ubicazione del posteggio: VIA TURATI (PARCO PUBBLICO);
- b) cadenza: GIORNALIERA;
- c) superficie massima del posteggio, mq 40;
- d) tipo di struttura CHIOSCO;
- e) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- f) generi commercializzati: ALIMENTARI/SOMMINISTRAZIONE;
- g) generi dei quali è consentita la vendita ALIMENTARI/SOMMINISTRAZIONE
- h) orario di attività: dalle ore 08,00 alle ore 19,00;

SCHEDA N. 5

- a) ubicazione del posteggio VIA BRESCIA;
- b) cadenza: SETTIMANALE;
- c) giornata di svolgimento: GIOVEDI';
- d) superficie massima del posteggio, mq 40;
- e) tipo di struttura AUTONEGOZIO;
- f) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- g) generi commercializzati: ALIMENTARI;
- h) generi dei quali è consentita la vendita ALIMENTARI
- i) orario di attività: dalle ore 08,00 alle ore 13,00;

SCHEDA N. 6

- a) ubicazione del posteggio: VIA MONTEVERDI;
- b) cadenza: SETTIMANALE;
- c) giornata di svolgimento: MERCOLEDI';
- d) superficie massima del posteggio, mq .40;
- e) tipo di struttura AUTONEGOZIO;
- f) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- g) generi commercializzati: ALIMENTARI
- h) generi dei quali è consentita la vendita ALIMENTARI ;
- i) orario di attività: dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

SCHEDA N. 7

- a) ubicazione del posteggio: P.ZZA A. MORO
- b) cadenza: SETTIMANALE;
- c) giornata di svolgimento: VENERDI';
- d) superficie massima del posteggio, mq 40;
- e) tipo di struttura : AUTONEGOZIO;
- f) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- g) generi commercializzati: ALIMENTARI;
- h) generi dei quali è consentita la vendita ITTICI;
- i) orario di attività: dalle ore 08,00 alle ore 13,00;

SCHEDA N. 8

- a) ubicazione del posteggio: VIA MONTE GRAPPA;
- b) cadenza: SETTIMANALE;
- c) giornata di svolgimento: VENERDI';
- d) superficie massima del posteggi: mq .40;
- e) tipo di struttura AUTONEGOZIO;
- f) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- g) generi commercializzati :ALIMENTARI;
- h) generi dei quali è consentita la vendita ITTICI;
- i) orario di attività: dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

SCHEDA N. 9

- a) ubicazione del posteggio: VIA MONTE GRAPPA;
- b) cadenza: SETTIMANALE;
- c) giornata di svolgimento: GIOVEDI';
- d) superficie massima del posteggio, mq 40;
- e) tipo di struttura: AUTOCAMION;
- f) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- g) generi commercializzati: NON ALIMENTARI;
- h) generi dei quali è consentita la vendita ABBIGLIAMENTO;
- i) orario di attività: dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

SCHEDA N. 10

- a) ubicazione del posteggio: PIAZZA V GIORNATE;
- b) cadenza: GIORNALIERA;
- c) superficie massima del posteggio, mq 40;
- d) tipo di struttura: CHIOSCO;
- e) riservato a: ESERCENTI ATTIVITA' RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI
- f) generi commercializzati: NON ALIMENTARI;
- g) generi dei quali è consentita la vendita QUOTIDIANI E PERIODICI
- h) orario massimo di attività: dalle ore 05,00 alle ore 21,00;

SCHEDA N. 11

- a) ubicazione del posteggio: VIA MISSORI;
- b) cadenza: GIORNALIERA;
- c) superficie massima del posteggio, mq 30;
- d) tipo di struttura: CHIOSCO;
- e) riservato a: ESERCENTI ATTIVITA' RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI
- f) generi commercializzati: NON ALIMENTARI;
- g) generi dei quali è consentita la vendita QUOTIDIANI E PERIODICI
- h) orario massimo di attività: dalle ore 05,00 alle ore 21,00;

SCHEDA N. 12

- a) ubicazione del posteggio: VIA MONTE BIANCO/TONALE ;
- b) cadenza: GIORNALIERA;
- c) superficie massima del posteggio, mq 35;
- d) tipo di struttura: CHIOSCO;

- e) riservato a: ESERCENTI ATTIVITA' RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI
- f) generi commercializzati: NON ALIMENTARI;
- g) generi dei quali è consentita la vendita QUOTIDIANI E PERIODICI
- h) orario massimo di attività: dalle ore 05,00 alle ore 21,00;

SCHEDA N. 13

- a) ubicazione del posteggio: VIA MONTE BIANCO/TONALE ;
- b) cadenza: GIORNALIERA;
- c) superficie massima del posteggio, mq 20;
- d) tipo di struttura: CHIOSCO;
- e) riservato a: TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- f) generi commercializzati: NON ALIMENTARI;
- g) generi dei quali è consentita la vendita PIANTE E FIORI
- h) orario massimo di attività: dalle ore 07,00 alle ore 21,00;

2. L'eventuale modifica, incremento o soppressione dei posteggi indicati nelle schede è materia delegata alla Giunta Comunale.

TITOLO IV

FIERE E SAGRE

Art.43

Calendario fiere e sagre

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, i comuni redigono ed approvano un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.
2. Per la predisposizione dell'elenco, gli organizzatori devono depositare l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra al protocollo generale dell'ente , entro il 1 novembre di ogni anno, per le fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo.
3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni trasmesso dal competente ufficio comunale :
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) Programma di massima della manifestazione;
 - h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;
 - i) garanzia della raccolta differenziata dei rifiuti.
4. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.
5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.
6. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 1 della l.r. 6/2010, la Giunta regionale pubblica il "calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni:
 - a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
 - b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
 - d) Programma di massima della manifestazione;

- e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
8. L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

Art.44

Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 5, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare al comune almeno 45 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.
3. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art.45

Istituzione fiere

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di nuove fiere di natura locale, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo delle fiere esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali, sentita la commissione di cui all'articolo 5).
2. La Giunta Comunale determina lo spostamento o la sospensione temporanea della fiera.

Art.46

Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui agli artt 10),11),12) del presente regolamento. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.
3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera

negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata entro la successiva mezzora da personale incaricato dalla P.L.
7. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

Art. 47

Iniziativa a carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.r. 6/2010, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.
2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Art. 48

Modalità di svolgimento e durata delle sagre

1. Gli organizzatori delle sagre devono presentare istanza al comune territorialmente competente entro il 1 novembre di ogni anno per le manifestazioni che si svolgeranno l'anno successivo.
2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
4. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
 - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere

comunque segnalata.

5. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.
6. Gli organizzatori della sagra, nel caso in cui questa non possa più avere luogo, sono tenuti a dare comunicazione al competente ufficio almeno quindici giorni prima della data fissata per la stessa ed inserirla nel calendario regionale di cui all'articolo 43).
7. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Art. 49

Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.
3. Gli organizzatori della sagra sono tenuti a presentare entro il quindicesimo giorno antecedente lo svolgimento della stessa gli elenchi dettagliati degli operatori in sede fissa e degli ambulanti che intendono partecipare alla manifestazione, gli elenchi dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome ragione sociale del titolare dell'attività;
 - b) indicazione dell'unità locale presso il territorio comunale (solo per esercizi di vicinato e somministrazione);
 - c) estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, numero, data di rilascio, comune di rilascio, merceologica autorizzata (solo per gli ambulanti)
4. La partecipazione alla sagra da parte degli operatori riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3) sarà autorizzata dal competente ufficio comunale con atto di assenso rilasciato agli organizzatori della sagra.

Art.50

Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al comune che applica le sanzioni e ne introita i proventi.

TITOLO V

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 51

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago .
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato, anche se effettuato con l'ausilio di mezzi mobili non motorizzati (a piedi-velocipedi, etc,), nelle vie Viale Piave, Via Trento, Via Mazzini, Via Dante, Via Cervi, Via Casati, P.zza Solari, P.zza V Giornate, Via S. Giorgio, Via S. Ambrogio, Via Turati, Via Pellico, Via Buozzi, Via Speri, Via Grandi, Via M.te Bianco (dall'intersezione con Via M.te Grappa al civico 133), Via Tonale, Via Gran Sasso e relative pertinenze.

Si precisa che per pertinenze si intendono tutte le piazzole e le banchine nonché le aree interne rispetto alle stesse visibili e comunicanti attraverso accessi diretti .
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Agli operatori è fatto divieto di collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); è altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
5. È vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. È fatto obbligo di lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività commerciale in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi .
6. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro del mercato o fiera, è fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
7. Su tutto il territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo strettamente necessario a servire la clientela. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo rispetto a dove ha già sostato una volta .

Art.52

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.

1. Il produttore imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo n° 228/2001 e s. m.i è tenuto a presentare al Comune ove ha sede la propria azienda agricola la notifica dell'attività ai fini igienico sanitari

TITOLO VI
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
E IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 53
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento CE n° 852/2004 e relativi allegati.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata .

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'allegato I e II del regolamento CE n° 852/2004 .

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene,devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

8. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2000 ed i requisiti del regolamento CE n° 852 allegato I e II .
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
10. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1997 n° 24, in particolare l'articolo 11 comma 1 .
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 2000.
14. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
15. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.
16. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
17. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati

pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

18. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al competente Sportello Unico comunale che la inoltrerà alla competente ASL della Notifica Igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004 e testo unico di leggi sanitarie Regione Lombardia . Tale denuncia presentata deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

19. Per i negozi mobili, la Notifica igienico sanitaria deve contenere:

- a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
- b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

20. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2000 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

21. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Art.54 **Disposizioni in materia di pubblica incolumità'**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e/o riscaldamento di alimenti, hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente, a scopo precauzionale, le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul loro corretto utilizzo.
2. I titolari di posteggio entro il 31 marzo di ogni anno hanno l'obbligo di presentare le seguenti dichiarazioni di conformità, rilasciate da un tecnico abilitato.
 - se operanti con autonegozio: certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici incorporati nel veicolo, di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i;
 - se operanti con strutture mobili: certificazione di avvenuta revisione degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici mobili (bruciatori, fornelli e friggitrici e relativi impianti di adduzione gas gpl), di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.

3. Gli operatori commerciali su posteggio ed in forma itinerante:
 - possono utilizzare apparati con capacità termica totale non superiore ai 35 chilowatt;
 - devono utilizzare bruciatori dotati di un rubinetto valvolato con comando termocoppia
 - marcato CE;
 - devono utilizzare bombole di gpl munite di certificato di collaudo decennale a tenuta,
 - nonché la fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - devono avere presso il posteggio almeno un estintore a polvere di kg. 6, in regola con la revisione semestrale di efficienza, posizionato in una zona facilmente accessibile;
 - non possono detenere bombole di gpl non allacciate agli utilizzatori;
 - se operano con gli autonegozi non possono tenere le bombole di gpl collocate all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
 - non possono in ogni caso detenere un quantitativo massimo di bombole superiore ai 75 chilogrammi di gpl.
4. Gli operatori commerciali su posteggio in occasione di fiere e gli operatori commerciali in forma itinerante hanno l'obbligo di avere al seguito la documentazione menzionata nei precedenti commi.
5. Gli operatori addetti al controllo (addetti al ufficio comunale, Polizia Locale, altre forze di polizia) hanno la possibilità di impedire l'esercizio dell'attività ed allontanare dell'area mercatale o fieristica gli operatori commerciali che utilizzano impianti non a norma o per i quali non viene dimostrata la regolarità tecnica.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Pubblicità dei prezzi di vendita

- a) Nell'esercizio del commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che nei mercati o posteggi fuori mercato, i prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
- b) Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile.
- c) L'operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R.6/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 56

Sanzioni per inosservanza alle norme e disposizioni per il commercio su aree pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto già dalla legge regionale numero 6/2010 ed in base a quanto determinato dall'art. 27 comma 6 della legge regionale e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:
 - a) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000;
 - b) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale

consentito: da € 500 ad € 3.000;

c) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;

d) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;

e) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;

f) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da € 500 ad € 3.000;

g) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;

h) mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 53): da € 500 ad € 3.000;

i) mancato rispetto delle disposizioni relative alla pubblica incolumità di cui al precedente articolo 54): da € 500 ad € 3.000;

j) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000;

k) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da € 500 ad € 3.000;

l) mancata pulizia dell'area: da € 100 ad € 450;

m) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 100 ad € 500;

n) per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da € 500 ad € 3.000.

2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.

3. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della legge regionale.

4. Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.

Art. 57

Sanzioni per inosservanza alle norme e disposizioni per le sagre

Ai sensi dell'articolo 18) ter della Legge Regionale 6/2010 alle violazioni riferite alle sagre si applicano le seguenti sanzioni:

1. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 43), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

4. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Art. 58

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.e dalla stessa data cessa l'efficacia del precedente Regolamento di commercio su area pubblica approvato con deliberazione di C.C. N.11 del 12/03/2010.

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Si rinvia al Decreto Legislativo 59/2010 e all'intesa Stato Regione per il rinnovo delle concessioni fino al 5/7/2017, e alla L.r. 6/2010 .

SCHEDA A MERCATO CAPOLUOGO

a) mercato: SETTIMANALE DEL MARTEDI'

b) ubicazione: P.ZZA W. TOBAGI;

c) orario di vendita: 07.30 – 13.00 ;

d) totale posteggi n. 154, di cui:

- N.39 posteggi utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, nell'ambito del quale si localizzano i seguenti posteggi con la specializzazione della categoria merceologica alimentare:

-	N. 30	posteggi	ALIMENTARI
-	N. 4	posteggi	PESCHERIE
-	N. 4	posteggi	ROSTICCERIA
-	N. 1	posteggio	SOMMINISTRAZIONE

- N. 112 posteggi utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare.
- N. 2 RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI;
- N.1 RISERVATO AI BATTITORI

e) dislocazione dei posteggi:

su area scoperta attrezzata n. 154 per una superficie complessiva di mq.10.500.

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella scheda A1 .

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, all'atto dell'occupazione del posteggio e per la durata dell'esercizio dell'attività il titolare, anche in via temporanea, dello stesso, dovrà segnalare eventuali anomalie e danneggiamenti alla sede di posteggio e/o agli impianti tecnologici in suo uso, la segnalazione dovrà pervenire in forma scritta agli operatori della P.L. prima dello sgombrò del posteggio da parte dell'operatore;

Entro un ora e mezza dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite, e l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da poter effettuare la raccolta differenziata.

SCHEDA A1

N. POSTEGGIO	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1	NON ALIMENTARE	5x7
2	NON ALIMENTARE	5x8
3	NON ALIMENTARE	5x7
4	NON ALIMENTARE	5x7
5	NON ALIMENTARE	5x7
6	NON ALIMENTARE	5x7
7	NON ALIMENTARE	5x8
8	NON ALIMENTARE	5x7
9	NON ALIMENTARE	5x6
10	NON ALIMENTARE	5x7
11	NON ALIMENTARE	5x6
12	NON ALIMENTARE	5x6
13	NON ALIMENTARE	5x7
14	NON ALIMENTARE	5x6
15	NON ALIMENTARE	5x6
16	NON ALIMENTARE	5x6
17	NON ALIMENTARE	5x6
18	NON ALIMENTARE	5x6
19	NON ALIMENTARE	5x8
20	NON ALIMENTARE	5x7
21	NON ALIMENTARE	5x8
22	NON ALIMENTARE	5x8
23	NON ALIMENTARE	5x6
24	NON ALIMENTARE	5x7
25	NON ALIMENTARE	5x7
26	NON ALIMENTARE	5x8
27	NON ALIMENTARE	5x7
28	NON ALIMENTARE	5x7
29	NON ALIMENTARE	5x8
30	SOMMINISTRAZIONE	5x6
31	NON ALIMENTARE	5x7
32	NON ALIMENTARE	5x7
33	NON ALIMENTARE	5x9,50
34	NON ALIMENTARE	5x8
35	NON ALIMENTARE	5x7
36	NON ALIMENTARE	5x9

37	NON ALIMENTARE	5x8
38	NON ALIMENTARE	5x7
39	NON ALIMENTARE	5x7
40	NON ALIMENTARE	5x7
41	NON ALIMENTARE	5x7
42	NON ALIMENTARE	5x7
43	NON ALIMENTARE	5x8
44	NON ALIMENTARE	5x8
45	NON ALIMENTARE	5x8
46	NON ALIMENTARE	5x8
47	ALIMENTARI	5x7
48	COLTIVATORI	5x7
49	COLTIVATORI	5x7
50	ALIMENTARE	6x8
51	ALIMENTARE	6x7
52	ALIMENTARE	6x6
53	ALIMENTARE	6x7
54	ALIMENTARE	6x7
55	ALIMENTARE	6x8
56	NON ALIMENTARE	5x13
57	NON ALIMENTARE	5x12
58	NON ALIMENTARE	5x8
59	NON ALIMENTARE	5x7
60	NON ALIMENTARE	5x7
61	NON ALIMENTARE	5x7
62	NON ALIMENTARE	5x7
63	NON ALIMENTARE	5x7
64	NON ALIMENTARE	5x6
65	NON ALIMENTARE	5x6
66	NON ALIMENTARE	5x9
67	NON ALIMENTARE	5x8
68	NON ALIMENTARE	5x8
69	NON ALIMENTARE	5x8
70	NON ALIMENTARE	5x8
71	NON ALIMENTARE	5x9
72	NON ALIMENTARE	5x7
73	NON ALIMENTARE	5x6
74	NON ALIMENTARE	5x6
75	NON ALIMENTARE	5x6
76	BATTITORI	5x6

77	ALIMENTARE	5x6
78	ALIMENTARE	5x7
79	ALIMENTARE	5x7
80	ALIMENTARE	5x7
81	ALIMENTARE	5x7
82	ALIMENTARE	6x7
83	ALIMENTARE	5x6
84	ALIMENTARE	5x6
85	NON ALIMENTARE	5x9,30
86	NON ALIMENTARE	5x12
87	NON ALIMENTARE	5x5
88	NON ALIMENTARE	5x7
89	NON ALIMENTARE	5x8
90	NON ALIMENTARE	5x7
91	NON ALIMENTARE	5x7
92	NON ALIMENTARE	5x8
93	NON ALIMENTARE	5x7
94	NON ALIMENTARE	5x7
95	NON ALIMENTARE	5x7
96	NON ALIMENTARE	5x6
97	NON ALIMENTARE	5x6
98	NON ALIMENTARE	5x6
99	NON ALIMENTARE	5x7
100	NON ALIMENTARE	5x8
101	NON ALIMENTARE	5x9
102	NON ALIMENTARE	5x7
103	NON ALIMENTARE	5x6
104	NON ALIMENTARE	5x6
105	NON ALIMENTARE	5x6
106	ALIMENTARE	5x6
107	ALIMENTARE	5x7
108	ALIMENTARE	5x8
109	ALIMENTARE	6x5
110	ALIMENTARE	5x7
111	PESCHERIA	6x7
112	PESCHERIA	6x8
113	PESCHERIA	6x7
114	PESCHERIA	5x7
115	NON ALIMENTARE	5x8
116	NON ALIMENTARE	5x7

117	NON ALIMENTARE	5x6
118	NON ALIMENTARE	5x6
119	NON ALIMENTARE	5x8
120	NON ALIMENTARE	5x6
121	NON ALIMENTARE	5x9,30
122	NON ALIMENTARE	5x6
123	NON ALIMENTARE	5x8
124	NON ALIMENTARE	5x6
125	NON ALIMENTARE	5x6
126	NON ALIMENTARE	5x6
127	NON ALIMENTARE	5x6
128	NON ALIMENTARE	5x6
129	NON ALIMENTARE	5x6
130	NON ALIMENTARE	5x8
131	NON ALIMENTARE	5x12
132	NON ALIMENTARE	5x6
133	NON ALIMENTARE	5x6
134	NON ALIMENTARE	5x5
135	NON ALIMENTARE	6x8
136	NON ALIMENTARE	5x9
137	NON ALIMENTARE	5x9
138	NON ALIMENTARE	5x7
139	NON ALIMENTARE	5x8
140	NON ALIMENTARE	5x8
141	ALIMENTARE	6x7
142	ALIMENTARE	5x8
143	ALIMENTARE	6x7
144	ALIMENTARE	6x6
145	ALIMENTARE	5x8
146	ALIMENTARE	5x8
147	ALIMENTARI	5x8
148	ALIMENTARI	5x8
149	ALIMENTARI	5x7
150	ALIMENTARI	5x6
151	ROSTICCERIA	5x8
152	ROSTICCERIA	5x7
153	ROSTICCERIA	5x7
154	ROSTICCERIA	5x7

SCHEDA B MERCATO GIOVI

a) mercato GIOVI

b) ubicazione: P.zza A. Moro;

c) orario 07.30 – 13.00;

d) totale posteggi n.73, di cui:

- N.18 posteggi utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, nell'ambito del quale si localizzano i seguenti posteggi con la specializzazione della categoria merceologica alimentare:
 - N. 14 posteggi ALIMENTARI
 - N. 3 posteggi PESCHERIE
 - N. 1 posteggio SOMMINISTRAZIONE
- N. 53 posteggi utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare.
- N. 1 RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI;
- N. 1 RISERVATO AI BATTITORI;

g) dislocazione dei posteggi:

su area scoperta attrezzata n. 73 per una superficie complessiva di mq.2.345

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella scheda B1 .

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, all'atto dell'occupazione del posteggio e per la durata dell'esercizio dell'attività il titolare, anche in via temporanea, dello stesso, dovrà segnalare eventuali anomalie e danneggiamenti alla sede di posteggio e/o agli impianti tecnologici in suo uso, la segnalazione dovrà pervenire in forma scritta agli operatori della P.L. prima dello sgombrò del posteggio da parte dell'operatore.

Entro un ora e mezza dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite e l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da poter effettuare la raccolta differenziata.

SCHEDA B1

N. POSTEGGIO	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1	PESCHERIA	5x6
2	PESCHERIA	5x7
3	PESCHERIA	5x6
4	ALIMENTARE	5x7
5	NON ALIMENTARE	5x6
6	BATTITORE	5x5
7	ROSTICERIA	5x9
8	ALIMENTARE	5x7
9	ALIMENTARE	5x6
10	ALIMENTARE	5x6
11	ALIMENTARE	5x6
12	ALIMENTARE	5x9
13	ALIMENTARE	5x8
14	ALIMENTARE	5x7
15	SOMMINISTRAZIONE	5x6
16	NON ALIMENTARE	5x6
17	NON ALIMENTARE	5x7
18	NON ALIMENTARE	5x7
19	NON ALIMENTARE	5x6
20	NON ALIMENTARE	5x6
21	NON ALIMENTARE	5x6
22	NON ALIMENTARE	5x7
23	NON ALIMENTARE	5x7
24	NON ALIMENTARE	5x8
25	NON ALIMENTARE	5x6
26	NON ALIMENTARE	5x7
27	NON ALIMENTARE	5x6
28	NON ALIMENTARE	5x8
29	NON ALIMENTARE	5x6
30	NON ALIMENTARE	5x6
31	NON ALIMENTARE	5x6
32	NON ALIMENTARE	5x7
33	NON ALIMENTARE	5x8
34	NON ALIMENTARE	5x7
35	NON ALIMENTARE	5x8
36	NON ALIMENTARE	5x7
37	NON ALIMENTARE	5x7
38	NON ALIMENTARE	5x8

39	NON ALIMENTARE	5x7
40	NON ALIMENTARE	5x7
41	NON ALIMENTARE	5x7
42	NON ALIMENTARE	5x7
43	NON ALIMENTARE	5x7
44	NON ALIMENTARE	5x6
45	NON ALIMENTARE	5x6
46	NON ALIMENTARE	5x6
47	NON ALIMENTARE	5x6
48	NON ALIMENTARE	5x6
49	NON ALIMENTARE	5x7
50	NON ALIMENTARE	5x7
51	NON ALIMENTARE	5x7
52	NON ALIMENTARE	5x7
53	NON ALIMENTARE	5x8
54	NON ALIMENTARE	5x7
55	NON ALIMENTARE	5x7
56	NON ALIMENTARE	6x5
57	NON ALIMENTARE	5x8
58	NON ALIMENTARE	5x7
59	NON ALIMENTARE	5x8
60	NON ALIMENTARE	5x8
61	NON ALIMENTARE	5x6
62	NON ALIMENTARE	5x6
63	NON ALIMENTARE	5x6
64	NON ALIMENTARE	5x6
65	NON ALIMENTARE	5x6
66	NON ALIMENTARE	5x6
67	NON ALIMENTARE	5x6
68	NON ALIMENTARE	5x7
69	ALIMENTARE	5x7
70	ALIMENTARE	5x7
71	ALIMENTARE	5x8
72	ALIMENTARE	5x7
73	ALIMENTARE	5x6

SCHEDA C MERCATO PINZANO

a) mercato PINZANO

b) ubicazione: Piazza XI Settembre;

c) orario 07.30 – 13.00;

d) totale posteggi: n. 18, di cui:

- N.6 posteggi utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, nell'ambito del quale si localizzano i seguenti posteggi con la specializzazione della categoria merceologica alimentare:

-	N. 5	posteggi	ALIMENTARI
-	N. 1	posteggi	PESCHERIE

- N. 11 POSTEGGI utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare.

- N. 1 POSTEGGIO RISERVATO AI COLTIVATORI AGRICOLI

e) dislocazione dei posteggi:

su area scoperta n. 18 per una superficie complessiva di mq. 444 di cui:

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella scheda C1.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, all'atto dell'occupazione del posteggio e per la durata dell'esercizio dell'attività il titolare, anche in via temporanea, dello stesso, dovrà segnalare eventuali anomalie e danneggiamenti alla sede di posteggio e/o agli impianti tecnologici in suo uso, la segnalazione dovrà pervenire in forma scritta agli operatori della P.L. prima dello sgombrò del posteggio da parte dell'operatore.

Entro un ora e mezza dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite e l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da poter effettuare la raccolta differenziata.

ALLEGATO C1

N. POSTEGGIO	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
2	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
3	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
4	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
5	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
6	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
7	ALIMENTARI	6.00x4.00
8	ALIMENTARI	6.00x4.00
9	ALIMENTARI	6.00x4.00
10	ALIMENTARI	6.00x4.00
11	PESCHERIA	6.00x4.00
12	ALIMENTARI	6.00x4.00
13	AGRICOLTORI	5.00x4.00
14	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
15	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
16	NON ALIMENTARE	6.00x4.00
17	NON ALIMENTARE	5.00x4.00
18	NON ALIMENTARE	5.00x4.00